

BASTA SPRECARE MILIONI PER UN AEROPORTO INUTILE!

Domanda di Referendum

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 42 della Costituzione cantonale e 141 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con la presente domanda chiedono che il decreto legislativo "concernente l'aumento della quota di partecipazione del Cantone nella Lugano Airport SA (LASA) dal 12.5% al 40%, lo stanziamento di un credito di investimento di 3'320'000.- franchi per la partecipazione finanziaria alla seconda ricapitalizzazione della Lugano Airport SA (2'400'000.- franchi) e per la quota parte di copertura delle perdite cumulate eccedenti il capitale azionario previste a fine 2019 della LASA (920'000 franchi), oltre a un credito quadro di 1'560'000.- franchi per la copertura delle perdite di esercizio della LASA previste negli anni 2020 - 2022", approvato dal Gran Consiglio il 4 novembre 2019 e pubblicato sul Foglio Ufficiale nro 90 dell'8 novembre 2019, venga sottoposto a referendum popolare.

Firme raccolte nel comune di					
	Cognome	Nome	data di nascita	Firma autografa	Controllo
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Termine per la raccolta delle firme: 7 gennaio 2020 (termine referendario)

Attestazione: Si attesta che le firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data:

Il Funzionario incaricato (firma e funzione)

Bollo Ufficiale



AVVERTENZA (art. 96 LEDP)

1. L'aveute diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.

L'aveute diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.

2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.

3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale.

(art. 95 lett. f. LEDP) È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Le liste sono da ritornare a: casella postale 1636 - 6501 Bellinzona entro il 15 dicembre 2019



Movimento per il socialismo - mps.ti@bluewin.ch